



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti gli accreditati per accompagnamento operativo (Disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo)

del 16 novembre 2017 (Stato 6 marzo 2020)

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse),

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti gli accreditati per l'accompagnamento operativo:

- a. forma e contenuto della domanda;
- b. la precisazione delle condizioni di cui all'articolo 22 e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 23 dell'ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 20 settembre 2017² concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse);³
- c. l'ammontare dell'accredito e le modalità di versamento;
- d. la procedura.

Art. 2 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda va presentata secondo la procedura prevista da Innosuisse.

² La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 23 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴.

³ Ai richiedenti può essere richiesto, oltre alla domanda, di prendere parte a uno scambio di opinioni personale o di illustrare la propria idea commerciale attraverso una presentazione di fronte a una commissione; a tal fine i richiedenti si attengono alle disposizioni fornite da Innosuisse per il tipo di prestazione oggetto della domanda.

⁴ La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese.

Art. 2a⁵ Precisazione delle condizioni per i richiedenti

Oltre alle condizioni stabilite dall'articolo 22 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁶, i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici devono avere alle loro dipendenze almeno 5 collaboratori (equivalenti a tempo pieno) per poter presentare una domanda di accredito per prestazioni ai sensi dell'articolo 21 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁷.

Art. 3 Precisazione dei criteri di valutazione

¹ I seguenti criteri precisano quelli specificati all'articolo 23 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁸:

¹ RS 420.2

² RS 420.231

³ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

⁴ RS 420.231

⁵ Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

⁶ RS 420.231

⁷ RS 420.231

⁸ RS 420.231

-
- a. l'idea commerciale non è facilmente imitabile o può essere protetta;
 - b. l'idea può essere commercializzata e l'impresa che viene costituita sulla base di essa presenta un cospicuo potenziale di crescita;
 - c. il richiedente contribuisce con il proprio impegno e potenziale alla realizzazione dell'idea commerciale ed è disposto ad accettare i consigli ricevuti durante il processo di accompagnamento operativo.

² Oltre ai criteri di cui al capoverso 1, le persone che presentano domande di prestazioni conformemente all'articolo 21 lettere a e b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse devono poter fornire una prova di fattibilità o essere in grado di fornirla nell'immediato futuro.

³ Oltre ai criteri di cui al capoverso 1, in caso di domande di prestazioni conformemente all'articolo 21 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁹, l'impresa deve già esistere ed essere presente sul mercato. In questo caso la valutazione si basa anche sul bagaglio di competenze accumulato finora dai richiedenti. Inoltre, l'impresa deve perseguire una forte crescita e ambire ad assumere un ruolo di primo piano nel relativo segmento di mercato.¹⁰

Art. 4 Ammontare dell'accredito

¹ Il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice può ottenere prestazioni fornite da consulenti per l'accompagnamento operativo (di seguito consulenti) di cui all'articolo 51 lettere a e b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹¹ per l'importo massimo stabilito nell'accredito a una tariffa oraria pari a 200 franchi, IVA inclusa. L'accredito può essere utilizzato unicamente per prestazioni opportune, realmente fornite e corrispondenti ai requisiti di legge. Sono esclusi ulteriori sussidi e indennità.

² Le prestazioni dei consulenti riportate all'articolo 51 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse che sono state realmente fornite, risultano opportune e corrispondono ai requisiti di legge vengono remunerate a seconda del tipo di prestazione con i seguenti importi forfettari:

- a. per un'analisi approfondita: 2500 franchi;
- b. per un workshop individuale o un'analisi standard: 2000 franchi;
- c. per un programma didattico specializzato: 1600 franchi;
- d. per una consulenza puntuale: 200 franchi.

³ Gli importi forfettari indicati al capoverso 2 sono comprensivi di IVA ma escludono eventuali altri sussidi o indennità.

⁴ Il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice, durante il periodo di validità dell'accredito, può ottenere prestazioni secondo l'articolo 21 lettera b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse dallo stesso consulente speciale secondo l'articolo 51 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse non superiori a 6000 franchi.¹²

Art. 5 Decisione in merito alla concessione di un accredito per accompagnamento operativo

¹ Innosuisse valuta la domanda ed emana una decisione impugnabile.

² Se la domanda viene accolta, Innosuisse definisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'obiettivo dell'accompagnamento operativo;
- b. l'importo massimo dell'accredito;
- c. il periodo di utilizzo dell'accredito;
- d. le indicazioni e i termini per i resoconti;
- e. le indicazioni e i termini per il controllo e il monitoraggio;
- f. gli altri diritti e obblighi dei richiedenti.

³ Il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice e il consulente regolano il proprio rapporto giuridico in un contratto utilizzando il modello fornito da Innosuisse. Su richiesta di quest'ultima, occorre presentarle una prova che attesti la stipula del contratto tra il consulente e il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice.

Art. 6 Consulente principale

Per le prestazioni di cui all'articolo 21 lettere a e b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹³, Innosuisse aiuta il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice nella scelta del consulente principale, il quale funge da primo interlocutore e si assume la responsabilità prioritaria di seguire il processo di accompagnamento operativo. Nell'ambito del rapporto di accompagnamento operativo in questione, il consulente principale non può svolgere contemporaneamente il ruolo di consulente speciale conformemente all'articolo 51 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse^{14,15}.

⁹ RS 420.231

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

¹¹ RS 420.231

¹² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 5 marzo 2020, in vigore dal 6 marzo 2020.

¹³ RS 420.231

¹⁴ RS 420.231

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

Art. 7 Definizione degli obiettivi intermedi e valutazione dello stato di avanzamento

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella decisione di cui all'articolo 5, Innosuisse può definire obiettivi intermedi e termini da rispettare per le prestazioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁶. Innosuisse ha la facoltà di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi al più tardi una volta scaduti i termini prefissati. Durante tale verifica possono essere apportati adeguamenti o stabiliti ulteriori obiettivi intermedi.¹⁷

Art. 7a¹⁸ Accredito per le prestazioni di cui all'articolo 21 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁹ («Scale up Coaching»)

L'accredito ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁰ viene concesso mediante disposizioni separate come segue:

- a. al massimo 15 000 franchi all'approvazione della domanda per la prima fase dell'accompagnamento operativo;
- b. l'accredito restante viene erogato una volta che il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice ha presentato l'idea di business davanti a una giuria di Innosuisse e l'Agenzia è giunta alla conclusione che l'impresa è idonea a ricevere altre prestazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 21 lettera c dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²¹ (seconda fase dell'accompagnamento operativo).

Art. 8 Modalità di versamento

¹ Il consulente presenta al giovane imprenditore o alla giovane imprenditrice un conteggio relativo alle prestazioni fornite secondo l'articolo 21 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²².

² Il conteggio del consulente deve contenere in particolare una descrizione dettagliata delle attività, compresi il tempo impiegato e la data nella quale sono state fornite le prestazioni.

³ Il giovane imprenditore o la giovane imprenditrice prende posizione in merito alle prestazioni fornite dal consulente secondo l'articolo 21 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse, approva il conteggio e lo inoltra a Innosuisse.

⁴ Una volta verificato il conteggio, Innosuisse versa l'indennità direttamente al consulente.

⁵ Il conteggio viene presentato e approvato con l'ausilio del sistema di immissione elettronico messo a disposizione da Innosuisse.

Art. 9 Accumulo di accrediti per accompagnamento operativo

Una persona non può utilizzare contemporaneamente due accrediti finalizzati a due diversi tipi di accompagnamento operativo per sviluppare un'unica idea commerciale o una giovane impresa. Essa, però, durante il periodo di impiego dell'accredito in corso di validità può presentare domanda per un ulteriore accredito destinato a un accompagnamento operativo successivo.

Art. 10 Periodo di validità di un accredito

¹ L'accredito per le prestazioni di cui all'articolo 21 lettera a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²³ ha un periodo di validità massimo di sei mesi.

² L'accredito per le prestazioni di cui all'articolo 21 lettera b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse ha un periodo di validità massimo di tre anni.

^{2bis} Gli accrediti di cui all'articolo 7a lettere a e b hanno insieme un periodo di validità massimo di due anni.²⁴

³ Su richiesta, in casi giustificati, il periodo di validità indicato ai capoversi 1, 2 e ^{2bis} può essere prorogato un'unica volta per accredito per un tempo limite di un anno. Non è possibile alcuna proroga per l'accredito di cui all'articolo 7a lettera a.²⁵

Art. 11 Certificato e premio²⁶

¹ Al termine delle prestazioni di sostegno di cui all'articolo 21 lettera b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁷, Innosuisse rilascia al giovane imprenditore o alla giovane imprenditrice un certificato («certificato Core Coaching»), purché siano soddisfatti i seguenti criteri:²⁸

- a. la giovane impresa vanta una base solida ed è in grado di far fronte a uno sviluppo futuro;
- b. la giovane impresa è pronta ad accettare un finanziamento esterno qualora ne avesse bisogno;

¹⁶ RS 420.231

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

¹⁸ Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

¹⁹ RS 420.231

²⁰ RS 420.231

²¹ RS 420.231

²² RS 420.231

²³ RS 420.231

²⁴ Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

²⁷ RS 420.231

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

-
- c. la giovane impresa può contare su un team manageriale professionale in possesso delle dovute competenze necessarie o in grado di acquisirle;
 - d. la giovane impresa ha dimostrato di poter accedere al mercato e di essere concretamente ben accetta;
 - e. la giovane impresa è stata costituita conformemente al diritto svizzero.

² ...²⁹

Art. 12 Revoca della decisione in merito alla concessione di un accredito per accompagnamento operativo

¹ La decisione in merito alla concessione di un accredito per accompagnamento operativo può essere revocata se non sono stati compiuti i progressi necessari al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito oppure risulta evidente che quest'ultimo non potrà essere conseguito durante il periodo di validità dell'accredito.

² Una revoca può avere luogo anche quando le condizioni di cui all'articolo 22 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse³⁰ non risultano più soddisfatte una volta concesso l'accredito.

Art. 13 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Berna, 16 novembre 2017

AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOSUISSE)

.....

BERNHARD ESCHERMANN

(Presidente)

.....

ANNALISE EGGIMANN

(Direttrice)

²⁹ Abrogato dal n. I delle disposizione d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 5 marzo 2020, in vigore dal 6 marzo 2020.
³⁰ RS 420.231